



# COMUNE DI MESOLA

PROVINCIA DI FERRARA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°. 97  
del 15/06/2022

**OGGETTO: Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Gran Bosco della Mesola – Centro storico di Mesola – Viale delle Biverare e boschetti Dossone e Colucci – Boschetti del Gradizzo e S. Giustina – Foresta Panfiglia – Pineta Motte del Fondo, siti nei comuni di Mesola, Goro e Codigoro (ai sensi dell’art. 136, lettere c) e d) del D.Lgs. 42/2004 e smi**

L’anno 2022 il giorno 15 del mese di Giugno alle ore 09:00 , nella Casa Comunale.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

| N. | COGNOME E NOME          | CARICA       | PRESENTE/ASSENTE |
|----|-------------------------|--------------|------------------|
| 1  | PADOVANI GIANNI MICHELE | SINDACO      | R                |
| 2  | BELLINI ELISA           | VICE SINDACO | R                |
| 3  | FABBRI LARA             | ASSESSORE    | R                |
| 4  | PETRACCHINI MASSIMO     | ASSESSORE    | A                |
| 5  | MASSARENTI FABIO        | ASSESSORE    | R                |

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Francesco Montemurro , il quale dà atto che la seduta è gestita in videoconferenza e che ha potuto personalmente accertare l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.

Il Presidente, Padovani Gianni Michele riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

in data 13/09/2022 al prot. n. 5965 è pervenuta la convocazione della commissione regionale per il paesaggio, prevista dall'art. 137 del Dlgs 42/2004 e dall'art 71 della LR 24/2017, per l'esame ed il perfezionamento della proposta di *dichiarazione di notevole interesse pubblico del "Gran Bosco della Mesola – Centro storico di Mesola – Viale delle Biverare e boschetti Dossone e Colucci – Boschetti del Gradizzo e S. Giustina – Foresta Panfiglia – Pineta Motte del Fondo, siti nei comuni di Mesola, Goro e Codigoro" (ai sensi dell'art. 136, lettere c) e d) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;*

la proposta di dichiarazione di interesse culturale delle aree interessate è stata avanzata per la prima volta dalla commissione provinciale per il paesaggio nell'anno 1976. La normativa allora vigente era contenuta nella L. 1497/1939 richiamata nella stessa proposta. L'iter di tale proposta non si è mai perfezionato.

Oggi la normativa di riferimento è la parte terza del codice dei beni culturali, Dlgs 42/2004 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 136-141;

in data 17/02/2022 il Comitato tecnico scientifico, istituito d'intesa tra la regione Emilia Romagna ed il Ministero dei beni culturali per la predisposizione del nuovo Piano Paesistico Regionale ai sensi dell'art 143 del Dlgs 42/2004, ha deciso di riproporre l'emanazione del decreto di vincolo alla commissione regionale per il paesaggio;

Considerato che:

successivamente alla proposta della commissione provinciale del 1976, sono intervenute molte innovazioni normative e del quadro programmatico, tra cui si richiamano:

- la legge regionale 47/1978, che all'art. 33 prevedeva che la pianificazione urbanistica provinciale e comunale individuasse le zone di tutelate sotto il profilo paesaggistico, tra cui figuravano alla lettera "e) le aree boschive o destinate al rimboschimento; alla lettera f) le aree d'interesse storico - ambientale ed archeologico". La stessa legge definiva la disciplina per le zone vincolate, limitandone fortemente l'edificabilità;
- il PRG del comune di Mesola adottato con DCC n 78 del 31/05/1983 e approvato con Delibera giunta regionale n 1727 del 24/09/1986 n. nel 1984, in conformità alla LR 47/1978. Il quale non registrava il vincolo in oggetto;
- il DM in data 18/08/1985, emanato ai sensi della L 1089/1939 - *Tutela delle cose di interesse artistico e storico*, che apponeva il vicolo diretto sul castello, la piazza semi-ottogonale con ii relativi fabbricati, la piazza vittorio veneto con il fabbricato ad essa prospiciente;
- la legge 431/1985 conversione del DL 312/1985 (detta Galasso) - ...per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, che ha individuato le aree paesaggistiche tutelate per legge, oggi richiamate all'art 142 del codice dei beni culturali vigente (Dlgs 42/2004 e s.m.i.), tra cui figurano alla lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi; alla lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi". Lo stesso articolo 142 rimanda al successivo art. 157 che fa salve le notifiche eseguite, gli elenchi compilati, i provvedimenti e gli atti emessi ai sensi della normativa previgente;
- l'istituzione del Parco regionale del delta del Po, avvenuta con Legge regionale n. 28/1988, la cui perimetrazione definisce le aree assoggettate al vincolo ope legis indicato alla lettera

- f) all'art 142 del codice dei beni culturali, entro cui ricadono le aree interessate dalla proposta in oggetto;
- l'approvazione del piano di "stazione Volano Mesola, Goro" del parco del delta del Po, con il quale è stata definita la disciplina di dettaglio per la tutela delle aree incluse entro il perimetro istitutivo del parco;
  - la delibera di Consiglio Regionale n. 1338 del 28/1/1993 che approvava il Piano Territoriale Paesistico della regione Emilia Romagna (PTPR'93), ove erano delimitate cartograficamente le aree di tutela naturalistica, tra le quali: - le aree boscate; - le aree incluse nel perimetro del parco del Delta del Po; - gli insediamenti storici (individuati con sola indicazione ideogrammatica). Nella cartografia del PTPR il vincolo in oggetto non è indicato e le aree Boscate sono più coerentemente individuate coerentemente con la loro reale estensione, come rilevata sulla CTR, derivata dalla aerofotogrammetria del 1977 e s.m.i.;
  - il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera di Giunta Regionale n.20 del 20/01/1997 (PTCP'97) e s.m.i., che recepisce con modifiche le aree soggette a tutela individuate dal PTPR'93. Anche nel PTCP non è riportato il vincolo in oggetto e le aree boscate sono coerenti con quelle individuate dal PTPR;
  - il Dlgs 490/1999 (primo testo unico dei beni culturali e ambientali) che abrogava le previgenti L. 1989/1939 e L. 1497/39, riorganizzando le disposizioni relative agli abiti di loro competenza rispettivamente nel titolo I e II;
  - la convenzione europea del paesaggio, siglata il 20/10/2000, la quale definisce "Paesaggio" una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, ...e "Salvaguardia dei paesaggi" le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;
  - La legge urbanistica regionale 20/2000 e s.m.i., che all'art 19 disponeva che la pianificazione urbanistica comunale dovesse recepire e coordinare le prescrizioni ed i vincoli indotti dalla normativa o dalla pianificazione sovraordinate;
  - il Dlgs 42/2004 (codice dei beni culturali), che abrogava il Dlgs 490/1999, riorganizzava le disposizioni relative agli abiti di già competenza delle L 1089/39 e 1497/39, rispettivamente nella parte II-*Beni culturali* e III-*Beni paesaggistici*. Il codice dei beni culturali costituisce il principale riferimento normativo vigente in riferimento alla proposta in oggetto;
  - il DM 30/12/2005 n. 528 che apponeva il vincolo indiretto ex art 45 del Dlgs 42/2004 e s.m.i. (contenuto nella parte II), sulle aree antistanti il castello;
  - il PSC del comune di Mesola approvato con delibera di consiglio comunale n.31 del 10/06/2011, che nelle *tavole di ricognizione dei vincoli*. riporta il perimetro della proposta di vincolo in oggetto, come formulata dalla commissione provinciale il 02/03/1976;
  - il RUE del comune di Mesola approvato con delibera di consiglio comunale n.51 del 08/08/2013 e s.m.i. che nella "tavola di ricognizione della pianificazione sovraordinata" riporta il perimetro della proposta di vincolo in oggetto, come formulata dalla commissione provinciale il 02/03/1976;
  - la LR 15/2013, che all'art 51 disponeva la redazione della tavola dei vincoli, quale condizione di efficacia degli strumenti urbanistici comunali (disposizione modificativa dell'art 19 della LR 20/2000);
  - le misure specifiche di conservazione della zona SIC-ZPS- IT4060015 - Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara, emanate nel gennaio 2018, ai sensi del DM 03/09/2002 e D.G.R. 28 dicembre 2009, n. 2253;
  - il PUG assunto in data 28/12/2021 che recepisce nella tavola dei vincoli i perimetri delle aree soggette a vincolo e tutela rappresentate nel PSC, tra i quali il perimetro proposto dalla commissione provinciale nel 1976, nella errata convinzione che l'iter di apposizione del vincolo si fosse perfezionato;

Visto:

l'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che richiama tra gli Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, alla lettera c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; alla lettera d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;

l'art. 137 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che prevede l'istituzione della commissione in oggetto, cui è affidato il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere all'art. 136;

l'art. 138 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che prevede l'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ad opera della commissione regionale, anche su proposta degli enti territoriali;

l'art. 139 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che indicando il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ne prevede, tra l'altro:

- . la pubblicazione per novanta giorni all'albo pretorio e il deposito a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati, per eventuali osservazioni;
- . la pubblicazione su almeno due quotidiani;
- . la comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene;

l'art. 140 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che indicando il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico prevede, tra l'altro:

- . La regione, sulla base della proposta della commissione, entro 60 giorni dalla data di scadenza dei termini di pubblicazione, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico. (comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008);
- . ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione;
- . Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per 90 giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati;

l'art. 141 co 5 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che prevede la decadenza della necessità di autorizzazione paesaggistica per le trasformazioni degli immobili oggetto di proposta, qualora il provvedimento ministeriale di dichiarazione di interesse pubblico non sia emanato entro il termine di 90 gg dall'avvenuto deposito;

Dato atto che:

- il termine di cui al comma 5 dell'art. 141, in riferimento alla proposta del 1976 è ampiamente scaduto;
- l'emanazione del provvedimento proposto nel 1976 non è intervenuta nemmeno a seguito del sollecito formulato dalla stessa commissione provinciale nel 1997;
- le richiamate modifiche del quadro programmatico e normativo, hanno di fatto reso già operative le azioni di tutela proposte nel 1976, che si traducono in pratica nelle necessità di acquisizione della autorizzazione paesaggistica preventiva o contestuale agli atti di assenso comunque denominati, per gli interventi non esentati ai sensi del DPR 31/2017 e dell'art. 149 del

Dlgs 42/2004 e s.m.i.;

Considerate inoltre

- che la proposta in esame non tiene conto della zona per insediamenti produttivi (PIP di Bosco Mesola), che interessa la porzione sud ovest dell'area contrassegnata col n. 7 nella proposta di vincolo n oggetto, riferito alla Pinete delle Motte del fondo;
- che la strada statale 309 romea, intersecando l'asse ordinatore centrale dell'antico Barco del duca, oggi via Biverare, lo suddivide in due porzioni profondamente diverse sotto il profilo paesaggistico, diversamente dalla proposta in oggetto che lo rappresenta come un unicum con elementi eterogenei quali i boschetti Colucci e Dossone e la pineta di Santa Giustina, originariamente disgiunta dall'insieme.
- La porzione ovest di via Biverare è ancor oggi percepibile in relazione al Castello, mentre la parte est trae il suo maggior significato dalla iconografia storica più che da elementi distintivi sotto il profilo paesaggistico. In tal senso la tutela dell'antico asse ordinatore del Barco, attiene più ad aspetti storico testimoniali che paesaggistici, essendo oggi percepito dalle popolazioni come elemento disgiunto dal Castello ed eterogeneo rispetto le aree boscate, congiuntamente considerati nella proposta del 1976;
- le principali trasformazioni nella percezione degli elementi significanti della fruizione del territorio, tra cui in particolare: la valorizzazione del percorso ciclabile della destra Po quale "punto di belvedere" privilegiato della fruizione visiva del castello estense, come anche la vista dal PO di Goro. Entrambi consolidati nella iconografia recente, ma non considerati nella proposta del 1976, che appare anche sotto questo profilo superata;
- le incongruenze della proposta del 1976, rispetto la realtà delle aree boscate, alcune delle quali seppur presenti all'epoca non sono state ricomprese. Spiccano in questo senso le esclusioni delle porzioni nord, est e sud del boschetto di Santa giustina (area n. 4 della proposta);
- l'irrilevanza paesaggistica di alcune aree boscate, come i boschetti Colucci e Dossone, correlati, impropriamente, all'asse di via Biverare;
- le incongruenze della proposta del 1976 rispetto i criteri di individuazione dei vincoli paesaggistici, sanciti dalle norme sopravvenute, le quali non prevedono fasce di rispetto per le aree boscate, entro le quali sarebbero inclusi elementi incongrui come alcune delle principali strade di scorrimento e l'area produttiva di Bosco Mesola;
- alla tutela dei beni considerati nella proposta in oggetto, concorrono più efficacemente: il vincolo "monumentale" sul castello e le sue pertinenze; le misure specifiche di conservazione del Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina; le norme del piano di stazione del parco regionale del Delta del PO;

Dato atto che è in corso una puntuale ricognizione cartografica, per la redazione del PTPR ai sensi dell'art. 143 del Dlgs 42/2004 e s.m.i., il quale per effetto del principio di competenza sancito dalla LR 24/2017 in materia di governo del territorio, è lo strumento deputato ad individuare, le aree soggette ai vincoli ope legis del richiamato art 142 del Dlgs 42/2004.

Considerato che:

- nell'ambito del PTPR si potrà operare una efficace sintesi degli aspetti sopra evidenziati, perimetrando con congruenza gli elementi rispondenti alle diverse categorie di beni tutelati;
- sia opportuno evitare di anticipare con un provvedimento eterogeneo l'esito del percorso di formazione del PTPR, anche al fine di non incorrere nell'errore di emanare nel tempo provvedimenti incongruenti, come spesso avvenuto con la pianificazione "a cascata" tipica del modello di pianificazione prefigurato dalle norme previgenti alla LR 24/2017, la quale ha inteso superare tali incongruenze attraverso l'introduzione del principio di "pianificazione per

competenza”;

- l'alternanza delle modifiche normative e del quadro programmatico sopra richiamato ha generato, nel tempo, incertezza circa la cogenza e la legittimità stessa dei vincoli paesaggistici rappresentati nei piani;

Visto il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dato atto che non ricorrono i presupposti per il parere contabile;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

## DELIBERA

A) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale delle motivazioni del presente parere;

B) di esprimere orientamento contrario all'apposizione del vincolo in oggetto, per le motivazioni espresse in premessa e principalmente per gli aspetti di seguito richiamati:

1) le aree interessate sono già assoggettate dai seguenti provvedimenti di vincolo:

- . Vincolo monumentale ai sensi della parte II del codice per i beni culturali, che interessa il castello e le sue pertinenze. Il vincolo diretto sul castello e la barchessa è stato istituito con DM del 18/08/1985, mentre il vincolo indiretto sulle aree antistanti è stato istituito con DM 30/12/2005;
- . vincolo paesaggistico operante in forza dell'art. 142 comma 1 lettera f) parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi che interessa tutti gli immobili interessati dalla proposta della commissione provinciale del 1976, con l'eccezione della porzione che interessa, impropriamente, l'area produttiva di Bosco Mesola;
- . vincolo paesaggistico operante in forza dell'art 142 co 1 lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, che interessa più puntualmente tutte le aree boscate individuate nel PTPR'93, e quelle escluse dalla proposta del 1976;

2) la perimetrazione proposta nel 1976, è superata nei fatti in quanto con essa verrebbero dichiarate di interesse paesaggistico aree edificate, prive di relazioni significative con le finalità del vincolo, mentre non risulterebbero incluse aree boscate di sicuro rilievo. In tal senso appare più coerente ed efficace definire la perimetrazione delle aree boscate nel PTPR, sulla base delle viste satellitari aggiornate;

3) per la tutela dei beni storici testimoniali, quali il castello estense, l'asse ordinatore dell'antico Barco, oggi via Biverare, sarebbero più corretto fare riferimento ad un vincolo storico culturale, apposto ai sensi della parte II del codice dei beni culturali. Con tale provvedimento sarebbe inoltre opportuno ridefinire le tutele dirette ed indirette oggi insistenti su tali beni.

4) la tardiva conclusione dell'iter, rispetto il termine stabilito dall'art 141 del codice dei beni culturali, potrebbe reiterare alcuni degli elementi di incertezza circa la legittimità delle fonti di tutela, che ha caratterizzato l'applicazione dei vincoli paesaggistici rappresentati nei piani, a partire dal 1985;

C) di designare il responsabile dei servizi tecnici a rappresentare la posizione del Comune in seno agli organismi tecnici previsti dall'iter in oggetto.

Inoltre, stante l'urgenza di rappresentare la posizione del Comune in seno al comitato convocato per il giorno 16/06/2022;  
Con voti unanimi favorevoli;

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
Padovani Gianni Michele

Il Segretario Comunale  
Francesco Montemurro

---

### **PUBBLICAZIONE**

Certifico, io sottoscritto, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno 16/06/2022 all'Albo Pretorio on line del Comune ove vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

In tale data la presente deliberazione viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.lgs. 18/8/2000, N° 267.

Mesola, 16/06/2022

Il Responsabile del Servizio Segreteria  
Gaetano Sabattini

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

*La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/06/2022, per:*

Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Il Responsabile del Servizio Segreteria  
Gaetano Sabattini

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Mesola.